



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARITZO

Art. 1: Luogo delle sedute consiliari

Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Quando circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nella residenza municipale con apposita deliberazione determina il luogo di riunione del consiglio, il giorno l'ora ed il luogo di riunione saranno resi noti al pubblico mediante avviso da esposti all'ingresso del palazzo civico.

Art. 2: Avvisi di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio è fatta secondo le norme di legge con avviso scritto, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare a domicilio di ciascun consigliere. A questo scopo il consigliere che non risiede nel comune e non abbia ivi un proprio legittimo rappresentante, deve eleggere in questo comune il proprio domicilio e notificarlo all'amministrazione, a meno che egli non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel comune di residenza a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli avvisi di convocazione debbono indicare non soltanto il giorno, ma anche l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie e per le sessioni straordinarie dovranno essere consegnati a ciascuno consigliere rispettivamente almeno cinque giorni e tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza iniziale. Soltanto nei casi di urgenza i termini di presavviso potranno essere ridotti a 24 ore, ma in quest caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente.

Egualemente si procederà per gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno supplementivo.

Art. 3: Richiesta della convocazione del consiglio.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta da una parte dei consiglieri. In tal caso la domanda deve essere scritta e firmata da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Quando viene chiesta la convocazione d'urgenza, nella domanda dovranno essere esposti i motivi.

Art/ 4: Numero legale - Diserzione di seduta

Il numero dei consiglieri necessario per rendere legale l'adunanza deve raggiungere entro un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione. In caso contrario la seduta è dichiarata deserta e rimandata, in seconda convocazione, alla data (giorno ed ora) eventualmente fissata sull'avviso di prima convocazione. verificandosi tale ipotesi, sono da avvertirsi solamente i consiglieri non intervenuti, in caso diverso, la seconda convocazione sarà notificata al domicilio di tutti i consiglieri nelle forme di legge.

Art. 5: Appello nominale - Assenze dei consiglieri

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il sindaco dichiara aperta la seduta, il segretario del consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano ed escono. La verifica legale dei consiglieri presenti non potrà essere effettuata se non quando il consiglio sta per passare alla votazione.

Art. 6: Presidenza del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In sua assenza o per suo legittimo impedimento, la presidenza spetta all'Assessore delegato ove esista, all'Assessore anziano o agli assessori in ordine di anzianità. Mancando tutti gli assessori assume la presidenza il consigliere anziano.

Art. 7: Ordine della trattazione degli argomenti-Inversione dell'O.D.G.

Esaurite le formalità preliminari; il presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso incominciando da quelli da trattare in seduta pubblica e riservando per ultimi quelli da trattare in seduta privata.

Tuttavia il presidente può proporre che l'ordine di discussione sia mutato e tuttavia il presidente può proporre che l'ordine di discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si ritiene accettata se riscuote la maggioranza dei presenti.

La variazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da 1/3 dei consiglieri, in tal caso essa sarà sottoposta al voto del Consiglio. Solo il

proponente la variazione, oltre al presidente, avrà la parola e contro non sarà ammesso a parlare che un consigliere, per ogni gruppo consiliare. La votazione della proposta si farà per alzata di mano.

Dovranno comunque essere trattati per primi gli eventuali affari posti all'ordine del giorno per iniziativa dell'autorità governativa, poi quelli del Sindaco ed infine quelli dei consiglieri.

Art. 8: Iniziativa delle proposte.

L'iniziativa delle proposte da trattarsi in consiglio spetta normalmente all'Autorità governativa, al Sindaco, ai Consiglieri.

Le proposte di revoca del Sindaco e di scioglimento delle commissioni che amministrano aziende municipalizzate debbono essere presentate da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 9: Trattazione di affari non iscritti all'ordine del giorno.

Nessun argomento potrà essere trattato in seduta se non è iscritto all'ordine del giorno.

Tuttavia ogni consigliere potrà chiedere la parola per celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza, ma parlando per non oltre dieci minuti. Quando nel consiglio vi siano gruppi non potrà parlare più di uno oratore per gruppo/

Il presidente avrà peraltro la facoltà di togliere la parola all'oratore quando questi venga a trattare argomenti estranei alla celebrazione o commemorazione o quando la comunicazione sia dal presidente ritenuta non di particolare importanza.

Contro la decisione del presidente è ammesso all'appello al consiglio il quale sentito un oratore per gruppo, ognuno per non più di tre minuti, voterà per alzata di mano.

Art. 10: Funzioni del presidente

Il presidente rappresenta il consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente ordinamento.

Art. 11: Trattazione delle proposte all'ordine del giorno.

Il presidente o l'assessore del ramo riferisce intorno all'affare in trattazione, mettendo in evidenza, il linea generale, il pensiero della giunta, ed eventualmente quello degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc., L'argomento può essere trattato a mezzo di relazione scritta, in precedenza divulgata. La proposta concreta può anche non esservi, quando la giunta non ritenga opportuno formularla, preferendo che scaturisca dalla discussione.

Art. 12: Votazione.

Nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione, da adottarsi osservate le norme e la procedura di legge e quelle previste nel presente regolamento.

Art. 13: Intervento in discussione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali prima deve chiedere la parola al presidente. La richiesta può essere verbale o scritta. Se un consigliere chiamato dal presidente non risulta presente si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare senza il permesso del presidente, nè quando l'assemblea si accinge a votare.

Art. 14: Nomina di commissioni speciali.

Prima di intraprendere la discussione, come dopo averla cominciata, il consiglio può affidare a commissioni speciali l'esame preparatorio delle materie su cui deve deliberare.

Art. 15: Proposte di ordine del giorno.

Durante la trattazione di ogni singolo argomento ogni consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli. Il presidente ha la facoltà di non accettarli, neppure come raccomandazione. Contro la decisione del presidente è ammesso l'appello al consiglio il quale sentito un oratore per gruppo, voterà per alzata di mano.

Gli ordini del giorno sono posti in votazione.

Art. 16: Fatto personale.

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti.

Il presidente decide se esso sussista o meno.

Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, decide il consiglio per alzata di mano.

Art. 17: Mozione d'ordine.

È mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'origine col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il presidente.

Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano sentito un oratore per gruppo. Ognuno per non più di tre minuti.

Art. 18: Precedenza negli interventi in discussione e poteri del presidente.

Il presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda a meno che taluno degli iscritti dichiarati di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine. Il presidente può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostano e ammonire coloro che in qualsiasi modo turbino l'ordine dell'adunanza che può anche, in casi d'urgenza, diminuire il limite massimo di tempo al dibattito di trenta minuti.

Quando ravvisi l'opportunità di togliere la parola a un oratore, consulta al riguardo il consiglio, il quale procede ad immediata votazione per alzata di mano, sentito un oratore per gruppo, ognuno per non più di tre minuti.

Art. 19: Divieto di interrompere gli oratori.

Nessuno, può interloquire quando altri ha la parola, come non è permesso interrompere l'oratore salvo per un richiamo al regolamento.

La parola è sempre diretta all'intero consiglio, anche quando sia per rispondere ad argomenti di precedenti oratori.

Art. 20: Esito delle proposte.

L'affare posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche. Si intende approvato l'argomento che, dopo esaurita l'eventuale discussione, è posto in votazione ed ha ottenuto la maggioranza legale dei voti. Si intende respinto quello che non raccoglie tale maggioranza. Il consiglio può a maggioranza di voti, rinviare un affare ad una successiva seduta, come può, osservate le norme di cui sopra, apportare ad una proposta tutte quelle modificazioni che, poste ai voti, abbiano raggiunto la maggioranza dei suffraggi.

Art. 21: Decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate alle sessioni ordinarie.

I consiglieri che non partecipano alle riunioni del consiglio per una intera sessione ordinaria senza giustificato motivo decadono dal mandato. La decadenza non ha luogo quando la sessione si sia esaurita in una sola seduta.

Art. 22: Astensione di consiglieri interessati.

L'astensione dei consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle relative proposte perchè interessati a norma di legge, importa l'obbligo di uscire dalla sala.

Art. 23: Metodi di votazione.

La votazione si distingue in palese e segreta. La palese ha luogo per alzata di mano, la segreta ha luogo mediante distribuzione di schede timbrate con il bollo del comune e vidimate da uno scrutatore. Il presidente prima delle votazioni nomina tre scrutatori, due della maggioranza ed uno della minoranza. L'esito delle votazioni viene pronunciato dal presidente, dopo che gli scrutatori ed il medesimo hanno preso atto della medesima.

Quando una votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il presidente dispone la controprova sempre per alzata di mano.

Art. 24: Votazione per scrutinio segreto.

La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni

concernenti persone ed ha luogo con schede.

Nel caso di nomina la votazione segreta ha luogo sempre con scheda sulla quale il consiglio scriverà il cognome e nome del candidato preferito.

Negli altri casi la votazione può essere fatta con scheda segreta sulla quale il consigliere scriverà (sì) o (no) a seconda che intenda approvare o di sapprovare la proposta in votazione.

Sono ~~annunziati~~ annunziati a verbale gli astenuti.

Art. 25: Votazione per schede segrete.

Dovendosi procedere alla nomina di più persone a cariche uguali o correlate, le schede contengono tanti nomi quante sono le cariche e, salvo diversa disposizione di legge, si intendono eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché eccedano la metà dei votanti.

✓ Nel caso di rappresentanza obbligatoria della minoranza per commissioni ed organi consultivi di nomina consiliare qualora norme specifiche non determinino le modalità di votazione, il rappresentante della minoranza viene eletto esclusivamente dai componenti il detto gruppo; qualora nella seduta non risulti presente alcun rappresentante della detta minoranza il medesimo verrà eletto dal consiglio secondo la procedura ordinaria.

Dopo la prima votazione, se per tutte o alcune delle cariche non si fosse ottenuta la maggioranza dei voti, si procederà a semplice scrutinio di preferenza sopra i nomi che otterranno più voti formandone una lista doppia del numero da eleggersi. Le schede che contengono altri nomi, saranno senza effetto.

Le schede che contengono un numero di voti minori di quello per cui deve votare sono valide, quelle che contengono un numero maggiore sono valide soltanto per i primi nomi del numero richieste.

Nessuno può depositare una scheda a nome di un consigliere assente anche momentaneamente.

Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti.

Quando la votazione per schede segrete si faccia per nominare membri delle commissioni consiliari di cui all'art. 17 basterà la maggioranza relativa.

Art. 26: Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni.

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatte dal presidente, assistito da tre scrutatori scelti fra i consiglieri. La scelta degli scrutatori è fatta dal presidente, ma dissente dove il consiglio, spetta allo stesso la scelta, per la quale non occorre votazione segreta.

Art. 27: Computo dei votanti schede contestate e annullate.

Il computo dei votanti è fatto dal segretario, il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Le schede contestate e annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e conservate nell'archivio comunale.

Art. 28: Approvazione delle proposte.

Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei voti dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

Art. 29: Parità di voti

In caso di parità di voti la proposta si intende inefficace, essa potrà però essere ripresentata al consiglio in una successiva seduta ad iniziativa della giunta o a richiesta di una terza parte dei consiglieri.

Art. 30: Ordine di votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione, o secondo altre proposte dal presidente ed approvato dal consiglio, ai fini di una miglior chiarezza e di un più sollecito svolgimento della discussione.

Art. 31: Chiusura della discussione.

La chiusura della discussione avrà effetto solo dopo che avranno avuto la parola tutti gli oratori iscritti precedentemente a parlare, oltre al presidente ed agli assessori competenti.

Il presidente e gli assessori competenti potranno chiedere ed ottenere la

parola in qualunque momento della discussione; ma dopo la chiusura di essa potranno intervenire solo per dichiarare se mantengono le loro proposte, se accettano o respingono una proposta od un emendamento, ovvero per spiegazione di fatto.

Art. 31: Diverse forme d'intervento per sindacato e controllo.

Ciascun consigliere per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo può giovarsi delle seguenti forme d'intervento.

L'interrogazione, l'interpellanza, la mozione, la raccomandazione.

Art. 32: Interrogazione.

L'interrogazione è una domanda, che può essere scritta o verbale, fatta al presidente, alla giunta, o all'assessore del ramo, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla giunta, se essa intende comunicare al consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento, e se essa giunta sia o meno per prendere qualche risoluzione su determinati affari. All'interrogazione risponde il sindaco o l'assessore del ramo. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno, per non più di cinque minuti. Se l'interrogazione è fatta per iscritto, e posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, a meno che la giunta non ritenga più opportuno rispondere per lettera all'interrogante, emettendo la risposta in consiglio, l'interrogazione non può dare luogo a discussione, avendo carattere informativo.

Art. 33: Interpellanza.

L'interpellanza consiste nel richiedere all'amministrazione i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. È fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Essa è una valutazione sull'indirizzo del sindaco e della giunta. L'interpellanza svolgerà la propria interpellanza prima della risposta del sindaco e di chi per esso.

Dopo la risposta egli dichiarerà se sia o no soddisfatto e per quali ragioni, per non più di cinque minuti.

Nessuna deliberazione può essere presa a seguito dell'interpellanza, a meno

che non sia trasformata in mozione.

Art. 34: Mozione.

Dicesi mozione una proposta concreta, tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del sindaco e della giunta, ed un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione può presentarsi per iscritto (ed allora viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta purchè essa sia presentata almeno dieci giorni prima della seduta stessa) oppure anche seduta stante, verbalmente, come conclusione o conseguenza delle discussioni avvenute. La mozione importa l'adozione di voto de liberativo. Essa deve essere firmata da almeno tre consiglieri.

Art. 35: Discussione contemporanea di interrogazioni, interpellanze, mosioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mosioni su argomenti identici connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 36: Firmatari di ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mosioni.

Ogni consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mosioni presentati da altri. Come interpellante, interrogante e proponente, agli effetti della discussione, sarà considerato il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, potrà essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 37: Proseguimento ad altro giorno della trattazione degli affari all'ordine del giorno.

Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno è ammessa la continuazione nei giorni successivi. Qualora ciò risultasse nell'avviso di convocazione, non è necessario altro avviso bastando quello del presidente sulla continuazione in conformità all'avviso predetto. In tal caso le sedute successive si considerano di prima convocazione.

Art. 38: Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

S'intendano sempre applicabili tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, presenti e futuri, sulle attribuzioni e sul funzionamento del consiglio.

Art. 39: Casi non previsti nel regolamento.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del consiglio che non siano preveduti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui all'art. precedente, provvederà il presidente, salvo appello adotta stante al consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei consiglieri.



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARITZO

Art. 1: Luogo delle sedute consiliari

Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Quando circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nella residenza municipale con apposita deliberazione determina il luogo di riunione del consiglio, il giorno l'ora ed il luogo di riunione saranno resi noti al pubblico mediante avviso di esporsi all'ingresso del palazzo civico.

Art. 2: Avvisi di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio è fatta secondo le norme di legge con avviso scritto., contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare a domicilio di ciascun consigliere. A questo scopo il consigliere che non risiede nel comune e non abbia ivi un proprio legittimo rappresentante, deve eleggere in questo comune il proprio domicilio e notificarlo all'amministrazione, a meno che egli non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel comune di residenza a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli avvisi di convocazione debbono indicare non soltanto il giorno, ma anche l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie e per le sessioni straordinarie dovranno essere consegnati a ciascuno consigliere rispettivamente almeno cinque giorni e tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza iniziale. Soltanto nei casi di urgenza i termini di preavviso potranno essere ridotti a 24 ore, ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente.

Eguale si procederà per gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno supplementivo.

Art. 3: Richiesta della convocazione del consiglio.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta da una parte dei consiglieri. In tal caso la domanda deve essere scritta e firmata da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Quando viene chiesta la convocazione d'urgenza, nella domanda dovranno essere esposti i motivi.